



HIGHLIGHTS

Anagrafe dei soggetti. 1° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 302/2018
Crisi Ucraina. Consob pubblica un richiamo all'attenzione in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie
SREP e stress test. EBA pubblica le modifiche alle proprie linee guida
Mystery shopping. IVASS avvia una pubblica consultazione relativa al Regolamento sull'attività degli incaricati esterni
Cripto-asset. Le ESAs segnalano i rischi in capo ai consumatori
FIA riservati. In GU le modifiche alle condizioni di partecipazione

DALLA CORTE

Liquidazione coatta amministrativa. La sorte delle sentenze di condanna intervenute prima della liquidazione coatta delle banche venete

ALTRE NOTIZIE

Cartolarizzazioni. Pubblicata la Guida BCE sulle pratiche di notifica per gli enti significativi
Flash crashes e trading elettronico. Banca d'Italia analizza due eventi sui mercati dei Titoli di Stato

Anagrafe dei soggetti. 1° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 302/2018

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, il 1° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 302/2018 recante istruzioni e informazioni relative all'**Anagrafe dei soggetti**.

Con l'aggiornamento in oggetto Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti sul quadro normativo nazionale ed europeo che legittima l'operatività e le finalità dell'**Anagrafe dei soggetti**.

In particolare, le novità di maggior rilievo riguardano:

1. la modifica della struttura della Circolare: il testo, precedentemente suddiviso in 5 capitoli e 4 allegati, è stato articolato in una introduzione, 2 capitoli – dedicati, rispettivamente, alle finalità e al contenuto dell'**Anagrafe dei soggetti** e all'interazione con gli enti segnalanti – e 5 allegati;
2. l'inserimento di una introduzione, con un paragrafo specificamente dedicato alle fonti normative che costituiscono la base giuridica dell'**Anagrafe dei soggetti**;
3. la modifica del Capitolo 1, che (i) aggiorna i precedenti paragrafi 1 e 2 relativi, rispettivamente, alle finalità e al contenuto dell'**Anagrafe dei soggetti** e (ii) include il nuovo paragrafo 4 relativo al trattamento dei dati personali contenuti nell'**Anagrafe dei soggetti** e l'accesso alle informazioni da parte di enti esterni alla Banca d'Italia;
4. l'inserimento dell'Allegato 1 che descrive le rilevazioni nominative che utilizzano l'**Anagrafe dei soggetti**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. Consob pubblica un richiamo all'attenzione in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie

La Consob ha pubblicato un richiamo all'attenzione per gli emittenti vigilati sull'impatto della **guerra in Ucraina** in ordine alle **informazioni privilegiate** e alle **rendicontazioni finanziarie**.

In particolare, in occasione dell'approvazione dei bilanci 2021 e delle successive rendicontazioni finanziarie, la Consob richiama l'attenzione delle società quotate e degli altri emittenti vigilati sulle seguenti tematiche:

- divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea con gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a meno che non sussistano le condizioni per ritardare la pubblicazione delle stesse; e
- fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa che quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

SREP e stress test. EBA pubblica le modifiche alle proprie linee guida

È stato pubblicato il *report* finale delle linee guida EBA in materia di procedure e metodologie comuni per il **processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)** e di **prove di stress**.

Le modifiche mirano ad attuare le revisioni apportate alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) e al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II) e a promuovere la convergenza delle autorità nazionali competenti a livello di Unione Europea.

Questa revisione è anche finalizzata ad allineare il testo con altre linee guida e norme tecniche pertinenti, nonché le migliori prassi identificate. Ulteriori modifiche rilevanti sono relative al rafforzamento del principio di proporzionalità e all'incoraggiamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, attraverso l'incorporazione completa della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Per quanto attiene al processo SREP le principali novità riguardano i seguenti aspetti: (i) l'analisi del modello di business; (ii) la valutazione della *governance* interna e dei dispositivi di controllo; (iii) la valutazione dei rischi per il capitale e dell'adeguatezza di capitale a copertura di tali rischi; (iv) la valutazione dei rischi per la liquidità e la provvista e adeguatezza delle risorse di liquidità a copertura di tali rischi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Mystery shopping. IVASS avvia una pubblica consultazione relativa al Regolamento sull'attività degli incaricati esterni

IVASS ha posto in pubblica consultazione uno schema di Regolamento in materia di utilizzo di **incaricati esterni** ai fini delle attività di **mystery shopping** per la tutela dei consumatori di cui all'articolo 144-*bis* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Lo schema di Regolamento si compone di 8 articoli suddivisi nei seguenti 3 capi: i) il primo capo contiene le disposizioni di carattere generale (contiene previsioni relative alle fonti normative, alle definizioni e all'ambito di applicazione); ii) il secondo capo contiene le attività di *mystery shopping* (si disciplinano le modalità attraverso le quali l'istituto assicurativo può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di tali attività, ne prevede i requisiti e i relativi compiti); iii) il terzo capo contiene le disposizioni finali (contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto, nonché alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari).

Le disposizioni del Regolamento in commento si applicano alle attività di *mystery shopping* svolte nei confronti di: i) imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ii) imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; iii) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; iv) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2 del CAP e intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro che siano iscritti nell'elenco annesso di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinqüies* del CAP; v) soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione limitatamente ai profili assicurativi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del CAP.

La consultazione avrà termine il 15 aprile 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cripto-asset. Le ESAs segnalano i rischi in capo ai consumatori

Le **ESAs** (EBA, ESMA ed EIOPA), con comunicato congiunto del 17 marzo 2022, hanno messo in guardia i consumatori sui **rischi connessi agli investimenti in criptovalute** altamente speculative.

In particolare, Esas avverte che i consumatori dovrebbero prestare molta attenzione: (i) alle pubblicità ingannevoli, diffuse anche attraverso i social media e gli influencer; (ii) alle promesse di rendimenti rapidi o elevati; (iii) alla mancanza di forme di protezione a loro disposizione, in quanto i crypto-asset e i prodotti e servizi correlati, in genere, non rientrano nella definizione di servizi finanziari; (iv) al rischio di perdere tutto il denaro investito; (v) alla fluttuazione dei prezzi nel breve periodo; (vi) al rischio di truffe, frodi, errori operativi e attacchi informatici.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

FIA riservati. In GU le modifiche alle condizioni di partecipazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19 del 13 gennaio 2022, che riporta il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR).

Le modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relative alla disciplina dei **fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati**, sono volte a consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una **platea di investitori non professionali più ampia**, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile a impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo.

In particolare, il regolamento di gestione (o lo statuto) di un FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione – oltre agli investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano direttamente quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a **500.000** euro – anche dei **seguenti soggetti**:

- a) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti [rectius: che sono destinatari di un servizio di consulenza in materia di investimenti] sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a **100.000** euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il **10 per cento** del proprio portafoglio finanziario;
- b) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a **100.000** euro per conto di investitori non professionali gestiti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Liquidazione coatta amministrativa. La sorte delle sentenze di condanna intervenute prima della liquidazione coatta delle banche venete

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8463 del 15 marzo 2022, ha stabilito che, in tema di **liquidazione coatta amministrativa delle banche venete** di cui al D.L. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 212 del 2017, per effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo D.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo vigente *pro tempore*) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, l'ammissione dei crediti con riserva, anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, è configurabile entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete, prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cartolarizzazioni. Pubblicata la Guida BCE sulle pratiche di notifica per gli enti significativi

La BCE ha pubblicato una **guida** che definisce le pratiche di notifica che gli enti significativi che agiscono in qualità di cedenti o promotori di un'operazione di **cartolarizzazione** sono invitati a seguire al fine di fornire alla BCE le informazioni necessarie per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento sulle cartolarizzazioni

La BCE raccomanda che gli enti significativi seguano la guida in commento in relazione a tutte le operazioni di cartolarizzazione originate dopo il 1° aprile 2022 e il documento sarà costantemente aggiornato in relazione agli sviluppi della normativa regolamentare e di vigilanza in materia di cartolarizzazioni.

La Guida in esame specifica le informazioni che gli enti significativi sono tenuti a presentare alla BCE, sia alla all'origine che durante la vita delle operazioni di cartolarizzazione, qualora si verifichi un evento, relativo alle transazioni, che incida sulla il rispetto delle disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Flash crashes e trading elettronico. Banca d'Italia analizza due eventi sui mercati dei Titoli di Stato

La Banca d'Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" intitolato "Flash crashes sui mercati dei Titoli di Stato - Alcune evidenze in Europa".

In particolare, la Banca d'Italia evidenzia come lo sviluppo del **trading elettronico** e automatizzato nei mercati dei titoli sovrani si è accompagnato a una maggior frequenza di **flash crashes**, episodi in cui i prezzi dei titoli si muovono in maniera brusca e ampia, per poi riportarsi, poco dopo, su livelli prossimi a quelli precedenti.

L'analisi si concentra su due eventi di questo tipo che si sono osservati sui mercati dei titoli di Stato tedeschi e italiani. Il lavoro mostra come la liquidità del mercato si sia drasticamente ridotta in occasione dei *flash crashes*, accrescendo l'impatto degli ordini sui prezzi negoziati e documenta una diversa reazione dei mercati *cash* e *futures* sui titoli di Stato italiani durante il *flash crash* del 29 maggio 2018.

I risultati dell'analisi effettuata dall'Autorità di Vigilanza suggeriscono di rafforzare l'attività di monitoraggio sui mercati elettronici e la cooperazione tra le autorità di supervisione, tenendo conto del rapido progresso delle tecniche di negoziazione e dell'elevato grado di interconnessione tra i mercati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it